



ORGANIZZAZIONI SINDACALI REGIONALI CAMPANIA AGENZIA ENTRATE

**Oggetto: Profili di illegittimità nella nota prot. n. 260824 del 5 luglio 2022 che limitano il diritto all'associazionismo dei dipendenti.
Illegittima prassi e modus operandi dei controlli interni effettuati dagli Uffici Audit mediante l'uso improprio dell'Anagrafe Tributaria.**

Gentile Direttore Regionale,

Con riferimento alla nota sindacale unitaria del 14/07/2022, con la quale si contestava una interpretazione estensiva all'art 8. del Codice di Condotta dei dipendenti dell'Agenzia, e all'inaccettabile punto a pagina 10 della nota prot. 260824 dell'Agenzia delle Entrate di cui all'oggetto, in cui si sostiene che "Si pensi al caso del dipendente che, pur svolgendo in favore dell'associazione un'attività astrattamente non confliggente con i fini dell'Agenzia, la stessa risulti avere in concreto risvolti negativi **in punto di prestazione lavorativa, a fronte dell'impiego di tempo ed energie sottratte all'attività lavorativa** alle dipendenze dell'Agenzia, minando in tal modo i principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.", le scriventi OO.SS regionali ritengono di effettuare le seguenti osservazioni:

- 1) La direttiva centrale prot. 260824 prevede l'obbligo di comunicazione preventiva (30 gg. prima) indiscriminato, rispetto all'adesione dei dipendenti a qualsivoglia associazione senza scopo di lucro ed Onlus, come semplice socio dell'associazione, pur salvaguardando con una deroga al punto 8 della medesima direttiva tassativamente le seguenti ipotesi (partecipazioni ad organizzazioni sindacali, partiti politici e altro che rivelino dati sensibili sulla salute del dipendente, orientamento religioso e sessuale). Tale direttiva si ritiene che violi i principi della Costituzione agli artt. 2 e 18 ("I cittadini hanno diritto ad associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale (cfr artt. 19, 20, 39, 49). Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.").

La preventiva comunicazione genera un obbligo da parte del dipendente, il quale indiscriminatamente dovrà comunicare all'Ufficio Risorse Umane della Direzione Regionale la propria partecipazione ad una qualsiasi associazione quale semplice iscritto, in quanto così come riporta la direttiva centrale in oggetto, (a pag.11) " *la deroga non si applica tuttavia all'obbligo di astensione, a fronte dell'emersione di una situazione concreta di conflitto di interessi con l'Agenzia, che impegna il dipendente a comunicare,.....al proprio dirigente, il pericolo di interferenza col servizio verificatosi*". Il dipendente pertanto non sarà in grado preventivamente, quale semplice socio iscritto all'associazione e/o ONLUS, o APS di poter valutare la possibilità di eventuali conflitti di interessi con lo status di dipendente pubblico, non essendo a conoscenza in alcun modo dei fatti gestionali ed amministrativi delle medesime. Pertanto, la valutazione è come per legge spettante alla Pubblica Amministrazione ed il povero dipendente non potrà fare altro, a prescindere dalle specifiche situazioni, che comunicare preventivamente l'adesione quale semplice socio ad una qualsiasi associazione (culturale, o in ambito socio sanitario, ONLUS, ecc).



ORGANIZZAZIONI SINDACALI REGIONALI CAMPANIA AGENZIA ENTRATE

- 2) Si contesta inoltre il punto a pag. 10 sulla succitata direttiva in cui si prevede che il dipendente fuori dall'orario di lavoro deve preservare le proprie energie psico fisiche per dedicarle esclusivamente alla prestazione lavorative da effettuare esclusivamente alle dipendenze dell'Agenzia per garantire il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, come se una semplice partecipazione come iscritto ad una associazione privata (sindacato, ecc) debba necessariamente comportare una sottrazione di energie da destinare all'attività lavorativa. Appare infine assurdo che per questo comportamento un dipendente dell'Agenzia possa anche essere sanzionato secondo le norme disciplinari del Codice di Condotta che peraltro non prevede nulla in merito! Appare inverosimile da parte delle strutture preposte arrivare ad utilizzare l'Anagrafe tributaria per individuare quali soggetti possono essere iscritti ad associazioni private violando riguardanti la tutela della riservatezza e della specifica normativa in materia di privacy che sono normativamente garantiti. Per tutto quanto sopra si chiede di fornire riscontro e puntuali chiarimenti in merito alla specifica direttiva in oggetto ed alle iniziative che si intendono assumere.

Napoli, lì, 04/08/2022

FP-Cgil	Fp -Cisl	Unsa-Confsal	Uil-Pa	Flp
A. Murat	M.Cutolo	Iossa-Bonaiuto	M.Venetucci	R.Cefalo